

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della LR 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di modifica delle tipologie di rifiuti e delle attività di trattamento presso l'esistente stabilimento autorizzato allo smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord n.121, presentato dalla Società Rieco Srl, con sede legale in Comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n.162, poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 4 agosto 2016, è ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Quadro progettuale

1. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo #0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati [del Rapporto Ambientale - Allegato A], e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento.

AIA

2. Devono essere rispettate le prescrizioni relative al quadro progettuale riportate al parere ARPAE prot. 14589 del 02/08/2016 (allegato 1 del Rapporto Ambientale).

Quadro ambientale

AIA

3. Devono essere rispettate le prescrizioni relative al quadro ambientale riportate al parere ARPAE prot. 14589 del 02/08/2016 (allegato 1 del Rapporto Ambientale).

Salute Pubblica

4. Il programma di monitoraggio informatico delle quantità massime di sostanze pericolose presenti in qualsiasi momento nello stabilimento deve essere dotato di allarmi affinché non vengano superati i requisiti di soglia inferiori di cui all'allegato appena citato.
5. Nel caso in cui nello stabilimento fossero presenti contemporaneamente più sostanze pericolose, il programma di monitoraggio informatico di cui al precedente punto deve consentire l'applicazione della regola del Dlgs.105/2015 "Note all'allegato 1" punto 4 quale riferimento normativo da rispettare e che disciplina la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose (per pericoli: salute, fisici, ambiente).
6. Per tutti i rifiuti gestiti nel centro, il gestore dell'installazione è obbligato a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" Titolo IX, Sostanze pericolose, Capo I "Protezione da agenti

chimici". Poiché tutti i rifiuti pericolosi in ingresso hanno caratteristiche di pericolosità HP7 "Cancerogeno", ma anche HP 11 "Mutageno" (dichiarata per tutti i CER pericolosi fatta eccezione per i quattro codici: 190204* - 190205* - 190306* - 190304*) e preso atto della specificazione delle sostanze (arsenico, cromo IV, nichel, benzina, olio combustibile, antimonio, piombo, gasolio) e delle pertinenti indicazioni di pericolo: H350 "può provocare il cancro", documentate a pagina 30 dell'integrazione volontaria elaborata in data 22 febbraio 2016 in merito alla "verifica di sussistenza [...] della relazione di riferimento" correlate ai rifiuti prodotti a seguito di trattamento di triturazione, il richiedente dovrà attenersi anche alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

7. Tutte le operazioni di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (poiché per la maggior parte correlati a voci specchio pericolose): carico/scarico, movimentazione, cernita, travaso, stoccaggio, triturazione, miscelazione, inertizzazione e solidificazione e quanto altro, devono essere svolte in presenza di aspirazione affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. La tubazione all'uso proposta, corredata di agganci per bracci mobili da impiegarsi solo per aspirazioni in caso di eventi accidentali deve essere sempre impiegata durante l'orario di lavoro.
8. Tutte le aree interne ed esterne del sito devono essere periodicamente pulite tramite spazzatrici automatizzate, affinché non risultino imbrattate da rifiuti e/o sostanze pericolose.
9. Su ogni contenitore/area di deposito dei rifiuti devono essere riportate: le informazioni indicative e di composizione del rifiuto, il CER (da elenco europeo dei rifiuti) ed i pittogrammi di pericolo previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Per i rifiuti pericolosi deve inoltre essere riportata la "R" nera in campo giallo (di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984).
10. I rifiuti disciplinati dal D.Lgs.105/2015 devono essere opportunamente segnalati in ragione delle rispettive categorie di pericolo.
11. Il gestore è tenuto a conoscere, in qualsiasi momento, le sostanze pericolose convogliate in atmosfera:
 - a) tale informazione deve essere quotidianamente annotata per mantenerne la tracciabilità, con modalità a discrezione dell'azienda (supporto cartaceo o informatico);
 - b) l'emissione in atmosfera E1 deve rispettare i valori di concentrazione fissati dal D.lgs. 152/2006, parte quinta, allegato 1, parte seconda, paragrafo 1.1 per le sostanze ritenute cancerogene e/o mutagene, qualora siano raggiunte o superate le soglie di rilevanza:

Sostanze di cui alla Tab.A1	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa) [g/h]	Valore di emissione (espresso come concentrazione) [mg/Nmc]
Classe I	0,5	0,1

Classe II	5	1
Classe III	25	5

- c) il rispetto dei limiti di cui sopra deve essere verificato con periodicità semestrale e attraverso la caratterizzazione e quantificazione chimica a camino delle sostanze contenute nei rifiuti;
- 12.** Fermi restando i valori di emissioni sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- a) in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- b) in caso di presenza di più sostanze di classe diversa, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II;
- 13.** Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto dei limiti di concentrazione:
- a) in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II;
- b) in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III;
- 14.** Per un periodo di due anni deve essere verificato il rispetto delle soglie di rilevanza di concentrazione di cui ai due punti precedenti. Al termine di tale periodo e qualora fossero sempre rispettate le soglie di rilevanza, il gestore potrà chiedere una revisione della prescrizione di cui sopra.
- 15.** Allo scopo di favorire una buona dispersione degli inquinanti i camini delle emissioni devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Monitoraggio e Controllo

- 16.** Devono essere rispettate le prescrizioni relative al Monitoraggio riportate al parere ARPAE prot. 14589 del 02/08/2016 (allegato 1 del Rapporto Ambientale);
- c) di dare atto che **A.U.S.L.** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;
- d) di dare atto che il **Consorzio della Bonifica Burana** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;
- e) di dare atto che il **Comune di Mirandola**, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio;

trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

- f) di dare atto che la **Provincia di Modena**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;
- g) di dare atto che la **Regione Emilia Romagna**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;
- h) di dare atto che l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;
- i) di dare atto che l'**Agenzia interregionale del Fiume Po (AIPo)**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;
- j) di dare atto che l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;
- k) che, ai sensi dell'art.17, comma 1 e comma 3 della L.R. 9/99, la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti:
- Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);
 - Pre-Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);
 - Titolo abilitativo edilizio
 - Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 152/2006);
 - Nulla Osta del Consorzio della Bonifica;
- l) che i seguenti atti/documenti sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:
- il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 04/08/2016 (**Allegato 1**);
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-2785 del 09/08/2016 (**Allegato 2**);
- m) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;
- n) di invitare la Società proponente a ritirare presso ARPAE Modena copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;

- o) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;
- p) di fissare, ai sensi dell'art.17, comma 10, della vigente LR 18 maggio 1999, n.9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- q) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.000 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato alla Provincia di Modena all'avvio del procedimento;
- r) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della LR 18 maggio 1999, n.9;
- s) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1: Rapporto sull'Impatto Ambientale - 04/08/2016

ALLEGATO 2: Autorizzazione Integrata Ambientale - Det. n. 2785 del 09/08/2016